

REGOLAMENTO (CEE) N. 83/90 DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 1990

recante fissazione definitiva dell'aliquota dell'integrazione per i semi di soia
provvisoriamente fissata per il periodo compreso tra il 1° settembre e il 31
ottobre 1989

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2217/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 7,

considerando che nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 ottobre 1989, le aliquote provvisorie dell'integrazione per i semi di soia tenevano conto, a norma dell'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 2537/89 della Commissione, dell'8 agosto 1989, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di soia⁽³⁾, della riduzione applicata dalla Commissione all'aliquota dell'integrazione per la campagna 1988/1989 con il regolamento (CEE) n. 3404/88⁽⁴⁾; che tali fissazioni, operate fatta salva la decisione della Commissione, sono state rese necessarie in mancanza di un regolamento che fissa l'adeguamento da applicare all'aliquota dell'integrazione per la campagna di commercializzazione 1989/1990;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3303/89 della Commissione⁽⁵⁾ ha fissato l'adeguamento dell'aliquota dell'integrazione per i semi di soia per la campagna di commercializzazione 1989/1990;

considerando che occorre pertanto sostituire gli importi provvisoriamente in vigore per detti semi e procedere alla loro fissazione definitiva,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le aliquote dell'integrazione per i semi di soia riportate nell'allegato dei regolamenti (CEE) n. 2651/89⁽⁶⁾, (CEE) n. 2694/89⁽⁷⁾, (CEE) n. 2770/89⁽⁸⁾, (CEE) n. 2935/89⁽⁹⁾ e (CEE) n. 3097/89⁽¹⁰⁾, della Commissione, che fissano gli importi dell'integrazione per i semi di soia, sono ridotti di 4,257 ECU/100 kg per i semi raccolti in Spagna e trasformati in un altro Stato membro e di 5 ECU/100 kg per i semi raccolti in Spagna e trasformati in un altro Stato membro e di 5 ECU/100 kg per i semi raccolti negli Stati membri diversi dalla Spagna. L'aliquota dell'integrazione per i semi raccolti e trasformati in Spagna è fissata a 0 ECU.

Le suddette aliquote sono fissate in via definitiva a decorrere dall'entrata in vigore di ciascuno dei regolamenti suelencati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. L 245 del 22. 8. 1989, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 299 dell'1. 11. 1988, pag. 58.

⁽⁵⁾ GU n. L 320 dell'1. 11. 1989, pag. 60.

⁽⁶⁾ GU n. L 255 dell'1. 9. 1989, pag. 54.

⁽⁷⁾ GU n. L 261 del 7. 9. 1989, pag. 16.

⁽⁸⁾ GU n. L 267 del 14. 9. 1989, pag. 14.

⁽⁹⁾ GU n. L 281 del 30. 9. 1989, pag. 34.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 296 del 14. 10. 1989, pag. 35.